

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4425 di Mercoledì 13 marzo 2019

Sulla carenza di manutenzione e l'inidoneità della delega di funzioni

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio ad una lavoratrice che è avvenuto per il malfunzionamento di un macchinario e in carenza di manutenzioni adeguate. L'inidoneità della delega di funzioni.

Roma, 13 Mar ? La nostra rubrica "Imparare dagli errori", dedicata al racconto e all'analisi degli infortuni, ha recentemente sottolineato l'importanza di un'**adeguata manutenzione** nei luoghi di lavoro e gli elevati rischi laddove la manutenzione è assente, carente e o inadeguata. E non sono poche le sentenze che arrivano in Corte di Cassazione e che sono originate dalle conseguenze, anche a livello penale e civile, di una scarsa manutenzione nei luoghi di lavoro.

Un esempio è relativo alla **Sentenza n. 41352 del 25 settembre 2018** che fa riferimento ad un infortunio con una termosaldatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Una sentenza che ci permette anche di ritornare a parlare del ruolo e della validità della **delega di funzioni** disciplinata dall'articolo 16 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

L'evento infortunistico e il ricorso

Nella pronuncia della Cassazione si indica che N.T., attraverso il difensore di fiducia, "*ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 aprile 2016, la Corte d'appello di Ancona, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto allo stesso N.T. (nonché a P.C.) - "ex art. 590 cod.pen. (lesioni in danno di C.M. con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni: reato contestato come commesso il 6 giugno 2003)" ? "ha confermato le statuizioni civili emesse a suo carico dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza di condanna resa il 27 settembre 2006". In particolare N.T. risponde del reato nella sua qualità di legale rappresentante della XXX s.r.l. e di datore di lavoro della C.M.*".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS00D7] ?#>

In particolare l'**addebito mosso** a N.T. ? "*nonché al P.C., quale responsabile qualità e sicurezza nella suddetta società*" - é, in sostanza, "*di avere mantenuto in uso - senza procedere alle necessarie riparazioni - una termosaldatrice a nastro dotata di una 'campana' in alluminio, i cui dispositivi di sicurezza (in specie quelli volti ad impedire l'abbassamento della 'campana' sulle mani degli addetti) non erano correttamente funzionanti, sebbene quest'ultima circostanza fosse stata più volte segnalata e nonostante fosse noto che i lavoratori, durante le operazioni di termosaldatura, erano usi mettere le mani sotto la suddetta 'campana' per meglio sistemare il prodotto sul nastro*".

E a causa di tale situazione, "*la dipendente C.M., addetta alla termosaldatrice, per pulire la parte interna del macchinario, introduceva il braccio destro sotto la 'campana', che però si abbassava e non risaliva, così comprimendo il braccio dell'operaia*" e procurandole lesioni personali.

Veniamo al **ricorso** che è riassumibile in due "**motivi di lagnanza**":

- con il **primo** N.T. "*denuncia violazione di legge in riferimento alla posizione di garanzia a lui attribuita: egli, infatti, aveva provveduto a trasferire al P.C., mediante regolare delega, i suoi poteri e le sue responsabilità in materia prevenzionistica; tant'è che fu il P.C. (cui si erano rivolti i dipendenti dopo l'infortunio) a ordinare al manutentore dell'azienda di effettuare delle prove sul macchinario e poi di sostituire gli switches di sicurezza e il tappeto*";
- con il **secondo** N.T. denuncia "*vizio di motivazione in riferimento al fatto - segnalato con l'atto d'appello - che il guasto fu improvviso e imprevedibile, tanto che poteva parlarsi di malfunzionamento occasionale del sistema di sicurezza in un macchinario che, sotto tale profilo, fu considerato 'a norma' per gli standard dell'epoca dagli ispettori ASL*".

La delega di funzioni e le indicazioni della Cassazione

Riguardo al **primo motivo** la Cassazione indica che "*è noto e pacifico che non è sufficiente (né lo era sotto il vigore della normativa prevenzionistica dell'epoca) il conferimento di una delega in materia di sicurezza sul lavoro per esimere il delegante da responsabilità: ciò in base al fondamentale principio secondo cui il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di **sorvegliare continuamente** sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all' art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. per un recente esempio Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 - 2015, Ottino, Rv. 263200)*".

Si ricorda poi che "*la **giurisprudenza di legittimità** risalente all'epoca di che trattasi affermava ad esempio che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 38425 del 19/06/2006, Del Frate, Rv. 235184)*".

Inoltre un criterio fondamentale di verifica dell'effettivo trasferimento della posizione di garanzia "*era, fra l'altro, costituito dalle **dimensioni aziendali**: si affermava al riguardo che, a tal fine, fosse necessario accertare l'esistenza in concreto di una organizzazione aziendale realmente altamente complessa e di un articolato sistema di gerarchia di livello dirigenziale ed intermedio e l'estraneità dell'evento (lesivo o letale) alle essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 12794 del 06/02/2007, Chirafisi e altri, Rv. 236279)*".

E in questo caso la Corte di Ancona chiarisce "*che nella specie non poteva parlarsi di impresa di grosse dimensioni, e che la delega conferita dal N.T. al P.C. non rispondeva ai criteri suddetti (conferimento a soggetto capace e competente, nonché dotato di poteri di intervento anche finanziari)*".

Si segnala poi che "*la responsabilità in vigilando che comunque residuava in capo al N.T. gli imponeva di controllare che il delegato si attivasse opportunamente per eliminare i rischi per la sicurezza dei lavoratori: ed è acclarato che al P.C. (ossia al soggetto cui il N.T. aveva conferito delega in materia prevenzionistica) i dipendenti avevano **segnalato in più occasioni precedenti il malfunzionamento del macchinario**, più volte riparato senza risolverne i problemi*".

La manutenzione e le conclusioni della Cassazione

Da questi ultimi particolari discende poi "*l'infondatezza del secondo motivo di lagnanza, non potendosi certo parlare nella specie di 'guasto improvviso e imprevedibile', atteso che invece il malfunzionamento del macchinario (e in specie del dispositivo di sicurezza di cui esso era dotato) era stato, appunto, reso noto ai soggetti responsabili e non era stato, all'evidenza, debitamente eliminato*".

In definitiva la Corte di Cassazione "***rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali***".

Tiziano Menduto

Scarica la sentenza da cui è tratto l'articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 ? Sentenza 25 settembre 2018, n. 41352 - Infortunio con una termosaldatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Inidoneità delle delega di funzione.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.